

**Spett. Perito Demaniale Incaricato**  
c/o Comune di Serrone

**SISTEMAZIONE DEGLI USI CIVICI (DOMINI COLLETTIVI) VIA ROCCA DEI COLONNA (ex VIA DEI SICULI)  
VIA SAN MICHEL E VIA A. DE GASPERI. PERMUTA DI TERRENI DOMINI COLLETTIVI CON TERRENO DI  
NATURA PATRIMONIALE**

**AREA INTERESSATA sig./a \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_ P.IIa \_\_\_\_\_**

**PREMESSO CHE:**

- a) con determinazione n. 795 del 05/12/2024 è stato dato incarico al perito demaniale geom. Santino Severa, per il riordino dei beni del demanio civico mediante trasferimenti di diritti e permuta dei beni gravati da uso civico ai sensi della Legge 168/2017 e dell'art. 63-bis della Legge n. 108/2021. Nella fattispecie, riguarda la permuta di terreno gravato da uso civico, a ridosso del centro abitato quasi tutto edificato ubicato in via Rocca dei Colonna (ex Via dei Siculi), via San Michele via A. De Gasperi, con altro terreno appartenente al patrimonio disponibile del Comune e/o con suo eventuale reperimento;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) i beni di uso civico si configurano quali beni ambientali e pertanto rinvenono un proprio fondamento costituzionale nell'art. 9 della Costituzione che sancisce, quale principio fondamentale, quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio;
- b) il D.L. n. 312/85 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 L. n. 431/85 c.d. Legge Galasso, novellando l'art. 82 del D.P.R. 616/77 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 382/75) ha sottoposto a vincolo paesaggistico "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici";
- c) la L. n. 168/2017 "Norme in materia di demani collettivi" ha introdotto ulteriori principi in materia di usi civici ed all'art. 3 ha definito i beni collettivi che costituiscono il patrimonio civico e ha affermato la loro inalienabilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro – silvo - pastorale, confermando, inoltre su tali beni il vincolo paesaggistico;
- d) l'art 63 bis del DL n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni) approvato con L. n. 108/2021 prevede che le Regioni e le Province autonome potranno intervenire in campo normativo e amministrativo al fine di consentire il trasferimento dei diritti di uso civico dalle aree ormai irreversibilmente trasformate ad altre aree di grande valore naturalistico con il mantenimento del vincolo paesaggistico sulle aree sdemanializzate. Analoghe operazioni potranno essere effettuate mediante permuta. Nello specifico, mediante l'introduzione di tre nuovi commi (8-bis, 8-ter e 8-quater) all'art. 3 della L. n. 168/2017, si prevede all'art 8-bis che: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: - abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione, prima dell'entrata in vigore della L.n. 431/85 e le eventuali opere realizzate siano autorizzate dall'amministrazione comunale; siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; - non siano stati

trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa; 8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permutate comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'art. 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.LGS n. 42/2004. 8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

ACCERTATA:

- a) l'impossibilità da parte del perito demaniale di verificare quanto sopra riportato, in particolare " l'oggettiva trasformazione prima dell'entrata in vigore della L. n. 431/85 e le eventuali opere realizzate siano autorizzate dall'amministrazione comunale; siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. "

**IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO:**

Il sig./a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , n. C.F. \_\_\_\_\_, residente/i in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000;

**DICHIARA**

- a) che l'area con sovrastante fabbricato posto in Comune di Serrone al Foglio n. \_\_\_\_\_ particella n. \_\_\_\_\_ è stata oggetto di edificazione in data antecedente la legge n. 431/85;
- b) che le opere ivi presenti sono state autorizzate dalla pubblica amministrazione e soggette a condono edilizio ai sensi della legge 47/85 e ss.mm.ii prot..... del ..... e sono conformi alle previsioni del vigente strumento di pianificazione urbanistica e non sono stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

note: .....

Serrone, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante/i

Si allega :

- Documento di riconoscimento